

Documento di Ricerca n. 229

L'ATTESTAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE SULLA RENDICONTAZIONE ANALITICA/REGOLATORIA DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE AEROPORTUALE

Il presente Documento di Ricerca aggiorna il Documento di Ricerca n. 162R (Maggio 2014) al fine di incorporare le linee guida descritte nel Documento di Ricerca n. 218 (Aprile 2018) in materia di relazione di revisione a seguito dell'emanazione del principio di revisione internazionale ISA 800 (Revised) – *Special Considerations – Audits of Financial Statements Prepared in accordance with Special Purpose Frameworks*.

Questo Documento di Ricerca presenta inoltre alcuni chiarimenti sui ruoli attribuiti rispettivamente ad ENAC e ad ART.

Il Documento di Ricerca n. 162R (Maggio 2014) è superato.

Giugno 2019

L'ATTESTAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE SULLA RENDICONTAZIONE ANALITICA/REGOLATORIA DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE AEROPORTUALE

PREMESSA

Il presente Documento di Ricerca aggiorna il Documento di Ricerca n. 162R (Maggio 2014) al fine di incorporare le linee guida descritte nel Documento di Ricerca n. 218 (Aprile 2018) in materia di relazione di revisione a seguito dell'emanazione del Principio di revisione internazionale ISA 800 (Revised) – *Special Considerations – Audits of Financial Statements Prepared in accordance with Special Purpose Frameworks*.

Questo Documento di Ricerca presenta inoltre alcuni chiarimenti sui ruoli attribuiti rispettivamente ad ENAC e ad ART.

Il Documento di Ricerca n. 162R (Maggio 2014) è, pertanto, superato.

1. SCOPO DEL DOCUMENTO

L'art. 11- decies della legge 248/05¹ e l'Atto di Indirizzo del Ministro dei Trasporti del 31 dicembre 2006 prevedono l'obbligo di presentazione annuale all'ENAC ed al Ministero dei Trasporti² dei dati della rendicontazione analitica/regolatoria (la "rendicontazione" ovvero i "prospetti contabili di rendicontazione"/i "prospetti contabili") delle società di gestione aeroportuale (la "società di gestione") ai fini della regolazione tariffaria. I dati trasmessi dalle suddette società di gestione devono essere corredati dall'attestazione del revisore contabile.

Il presente Documento ha lo scopo di fornire chiarimenti sulla natura e sulla portata della revisione contabile e sul contenuto delle relazioni di revisione da emettere con riferimento alla rendicontazione delle società di gestione.

¹ Legge di conversione del D.L. 30 settembre 2005, n. 203.

² Ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

L'attività delle società aeroportuali è contraddistinta dalla presenza di gestori che operano in forza di specifici Contratti di programma³. Per le finalità di questo Documento, tali società sono definite “gestori in deroga” mentre le società di gestione prive di Contratti di programma sono definite “gestori non in deroga”.

ART è l'autorità competente in tema di tariffe con riferimento ai gestori non in deroga mentre l'ENAC è l'autorità competente in tema di tariffe per quanto riguarda i gestori in deroga⁴.

2. NORME DI RIFERIMENTO

Come specificato più in dettaglio nel successivo paragrafo 3.2, gli obblighi di rendicontazione delle società di gestione sono assolti nei confronti di ENAC e ART in base all'appartenenza allo specifico segmento.

2.1 Linee guida ENAC

Il processo di definizione della regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva ha trovato attuazione nella Delibera CIPE n. 38 del 15 giugno 2007, come modificata dalla Delibera CIPE n. 51 del 27 marzo 2008⁵ (“Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva”, in seguito anche la “Direttiva”), e nelle relative Linee guida applicative elaborate dall'ENAC ed approvate, previo parere favorevole del NARS⁶, dai Ministri del Trasporti e dell'Economia con Decreto Interministeriale del 10 dicembre 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2009 (nel seguito “Linee Guida ENAC”). La Direttiva tratta altresì gli aspetti inerenti l'obbligo di tenuta della contabilità analitica/regolatoria da parte delle società di gestione e della “certificazione” della relativa rendicontazione da parte di una società di revisione.

Il Contratto di programma può modificare alcuni punti specifici della Direttiva e delle Linee Guida ENAC, che continuano ad applicarsi per quanto non disciplinato direttamente dal Contratto di programma stesso.

³ Il decreto legge 1 Luglio 2008, n. 78 e la legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102, ed in particolare l'art. 17 comma 34-bis, come modificato dall'art. 47 comma 3-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al fine di incentivare l'adeguamento delle infrastrutture dei sistemi aeroportuali di rilevanza nazionale, autorizza l'ENAC per i sistemi aeroportuali di rilevanza nazionale aventi traffico superiore agli otto milioni di passeggeri annui, alla stipula di Contratti di programma in deroga alla normativa vigente in materia, introducendo sistemi di tariffazione pluriennali orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, ad obiettivi di efficienza e a criteri di adeguata remunerazione degli investimenti e dei capitali, con modalità di aggiornamento valide per tutta la durata del rapporto.

⁴ Malpensa, Linate, Ciampino, Fiumicino e Venezia.

⁵ L'unica modifica introdotta dalla Delibera CIPE n. 51/2008 è stata l'eliminazione della parola “meramente” al punto 5.3 – iter di approvazione - secondo capoverso.

⁶ Nucleo di consulenza per l'Attuazione delle linee guida per la Regolazione dei Servizi di pubblica utilità (NARS).

2.2 Modelli di regolazione dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART)

L'Autorità di Regolazione dei Trasporti (di seguito "ART") è stata istituita ai sensi dell'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481 ed è competente per la regolazione nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture ed ai servizi accessori.

Con la Delibera 64/2014 del 17 settembre 2014⁷ l'ART ha approvato i Modelli di regolazione dei diritti aeroportuali, successivamente aggiornati con la Delibera ART n. 92/2017 del 6 luglio 2017 intitolata "Conclusione del procedimento avviato con delibera 106/2016 - Approvazione dei modelli di regolazione dei diritti aeroportuali"⁸.

I Modelli di regolazione dei diritti aeroportuali, allegati alla citata Delibera ART n. 92/2017, prevedono, al par. 8.1.1, che ciascun gestore aeroportuale è tenuto annualmente a predisporre e presentare all'Autorità, entro 60 giorni dalla data di approvazione del bilancio d'esercizio, la contabilità analitica "certificata" da società di revisione contabile.

3. OBBLIGHI DI REDAZIONE E DESTINATARI

3.1 Rendicontazione analitica e rendicontazione regolatoria

Per quanto riguarda ENAC, la normativa vigente e la Direttiva prevedono diversi obblighi di redazione della contabilità separata in relazione alla:

- a) rendicontazione annuale imposta a tutti i gestori dall'art. 11-decies della legge 248/05 al fine di non incorrere nell'abbattimento dei diritti aeroportuali in misura pari al 10%;
- b) elaborazione di contabilità regolatoria da parte dei gestori che stipulano il Contratto di programma, sia in relazione alla costruzione dell'anno base che in ogni anno del periodo regolatorio;
- c) elaborazione di contabilità regolatoria da parte dei gestori per i quali debba procedersi alla revisione dei diritti aeroportuali ai sensi del par. 5.3, comma 3, della Direttiva⁹.

Come ricordato in precedenza i Modelli di regolazione dei diritti aeroportuali, allegati alla Delibera ART n. 92/2017, prevedono, al par. 8.1.1, che ciascun gestore aeroportuale è tenuto annualmente a predisporre e presentare la contabilità analitica "certificata".

L'obbligo di cui al punto a) è assolto con la trasmissione dei dati di contabilità analitica (c.d. rendicontazione semplificata) che comporta la predisposizione del modello di rendicontazione di cui all'Allegato 1 alle Linee Guida ENAC.

⁷ La Delibera è stata pubblicata in data 24 aprile 2015.

⁸ La Delibera aggiorna i modelli contenuti nella Delibera n. 64/2014. Si tratta di tre modelli che distinguono gli aeroporti in base al traffico: inferiore a 3 milioni di passeggeri annui; tra 3 e 5 milioni di passeggeri annui; superiore a 5 milioni di passeggeri annui.

⁹ Linee Guida ENAC par. 5.12.

L'obbligo di cui ai punti b) e c) è assolto con la trasmissione dei dati di contabilità regolatoria che comporta la predisposizione dei modelli di rendicontazione di cui all'Allegato 2 alle Linee Guida ENAC.

Per quanto riguarda la definizione di contabilità analitica utilizzata dall'ART i Modelli di regolazione precisano che la contabilità analitica deve essere riclassificata sulla base del Format dell'Allegato 2 alle Linee Guida ENAC. Tale Allegato 2, come sopra indicato, non fa però riferimento alla contabilità analitica bensì agli schemi di contabilità regolatoria.

Il Modello 3 di regolazione dei diritti aeroportuali – per aeroporti con traffico inferiore ai tre milioni di passeggeri annui – permette la presentazione della contabilità analitica in linea con l'Allegato 1 delle Linee Guida ENAC (detta anche contabilità semplificata) agli aeroporti con traffico inferiore a 1 milione di passeggeri annui¹⁰.

Riepilogando, si ritiene che l'opzione di presentare la contabilità analitica/semplificata sia disponibile solo per aeroporti con traffico inferiore a 1 milione di passeggeri annui. Tutti gli altri gestori devono predisporre la contabilità regolatoria.

3.2 Destinatari della rendicontazione

I destinatari della rendicontazione regolatoria e della relazione di revisione, nel caso generale dei gestori non in deroga, sono sia l'ART che l'ENAC. Il quadro normativo di riferimento assegna all'ART il compito di definire le tariffe sulla base di un piano di investimenti quadriennale sottoscritto dal gestore non in deroga e dall'ENAC. L'ENAC è poi responsabile del controllo dell'attuazione degli investimenti.

Nel caso dei gestori in deroga, la rendicontazione regolatoria deve invece essere indirizzata solo all'ENAC.

4. SCHEMI CONTABILI E CRITERI DI REDAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE ANNUALE

4.1 Premessa

Nella nota al par. 8.1.1 dei Modelli di regolazione dell'ART si specifica che la contabilità analitica dovrà essere redatta in base al Format allegato alle Linee Guida ENAC.

Le Linee Guida ENAC e la Delibera del CIPE n. 38/2007 sono richiamate come riferimento in diverse parti dei Modelli di regolazione.

Il presente Documento di Ricerca è impostato nel presupposto che venga predisposto da parte della società di gestione aeroportuale un unico set di rendicontazione.

Tutti i riferimenti nel seguito del Documento sono alle Linee Guida ENAC ed alla Delibera del CIPE n. 38/2007.

¹⁰ Modello 3 di regolazione, punto 8.1.1. par. 2

4.2 La contabilità analitica e la contabilità regolatoria

Le Linee Guida ENAC precisano quanto segue:

“Appare opportuno delineare preliminarmente cosa debba intendersi con i termini “contabilità generale” e “contabilità analitica” (o industriale). Il discrimine va ricercato nel tipo di finalità che si intende perseguire: mentre nel primo caso si cerca di rilevare fatti di gestione e valori riguardanti l’impresa intesa nella sua globalità ai fini della redazione di un bilancio di periodo, nel secondo caso sono considerati i singoli processi produttivi per valutarne, all’interno della funzione del controllo di gestione, l’efficienza e la redditività¹¹.

La contabilità analitica (o industriale) persegue l’obiettivo di ottimizzare la gestione imprenditoriale. Essa presuppone l’adozione da parte dell’impresa di un “sistema” contabile che consenta la rielaborazione analitica dei dati della contabilità generale “per destinazione”, in ragione dei vari “prodotti” erogati dall’azienda ed ancora di gestire le attività/servizi in maniera unitaria ma attraverso strumenti di rilevazione idonei a rappresentare contabilmente la situazione patrimoniale ed economica delle attività/servizi in modo separato, come fossero svolte da imprese diverse ed indipendenti.¹²

L’attività di separazione contabile, già definita dalla Delibera CIPE n. 86/2000 e richiamata dalla legge 248/05, non può dunque prescindere da una contabilità industriale di tipo analitico ed inoltre, per non inficiare l’attività di costruzione tariffaria, tale contabilità analitica deve essere impostata al fine di un’attenta e precisa individuazione dei costi che vanno attribuiti direttamente ai servizi, regolamentati e non, contenendo quanto più possibile il ricorso a processi di allocazione indiretta dei costi alle attività¹³.

Distinta da quella generale e dalla analitica è la contabilità regolatoria, il cui fine ultimo è quello di tutelare gli utenti e, se ricorrono le condizioni, i concorrenti. Essa viene dunque ricavata da quella analitica, ma può differirne in misura anche consistente. Costi ammissibili a fini civilistici e fiscali, possono infatti non esserlo a fini regolatori (quali ad esempio, oneri e proventi straordinari, ammortamento di alcuni cespiti, ecc.), così come può verificarsi il caso contrario (es. rivalutazione dei cespiti per il recupero dei costi in termini reali). Fatta salva la riconciliabilità con la contabilità generale e con le risultanze sintetiche di bilancio, si perviene alla contabilità regolatoria anche con l’utilizzo di metodi “extracontabili”¹⁴.

4.3 Schemi contabili e criteri di redazione della rendicontazione annuale

Gli schemi dei prospetti contabili relativi ai dati della contabilità analitica/regolatoria da presentare ai fini degli adempimenti di rendicontazione sono contenuti nelle predette Linee Guida ENAC. La normativa di riferimento detta i criteri per la rendicontazione anche per i gestori aeroportuali in regime autorizzativo ex art. 17 del D.L. 25 marzo 1997 n. 67 convertito nella Legge 135/1997 (rendicontazione annuale semplificata).

¹¹ Linee Guida ENAC par. 5.4.

¹² Linee Guida ENAC par. 5.6.

¹³ Linee Guida ENAC par. 5.8.

¹⁴ Linee Guida ENAC par. 5.9.

Inoltre, le Linee Guida ENAC presentano specifiche istruzioni e dettano criteri in merito alle modalità applicative ritenute idonee ad assicurare la corretta applicazione della Delibera CIPE n. 38/2007 e delle Linee guida stesse nella redazione dei prospetti contabili nonché regole generali sulla riconduzione (riconciliazione) dei predetti schemi alle risultanze del bilancio d'esercizio del gestore aeroportuale.

Considerato che i dati trasmessi dalle società di gestione rappresentano la rendicontazione di costi e ricavi secondo i criteri di contabilità analitica/regolatoria che, in parte, sono anche il frutto dell'applicazione di criteri ("drivers") selezionati da ciascuna società in base alla propria discrezionalità pur nel rispetto dei parametri qualitativi contenuti nelle Linee Guida ENAC, è necessario che i prospetti contabili di rendicontazione siano corredati da esaurienti note esplicative e note di dettaglio con esplicita dichiarazione di conformità alle Linee Guida stesse ed illustrazione delle modalità e dei criteri applicati nella predisposizione degli stessi.

Nel caso in cui il Contratto di programma stipulato tra ENAC ed il gestore modifichi la Delibera CIPE n. 38/2007 e le Linee Guida dell'ENAC, le note esplicative a corredo dei prospetti contabili descrivono i criteri applicati. La relazione di revisione è conseguentemente adattata nella parte che richiama i suddetti criteri di redazione.

I criteri previsti ai fini della rendicontazione analitica sono di seguito riassunti:

1. la riconciliabilità dei dati riportati nel prospetto sintetico con le risultanze del bilancio civilistico;
2. l'assenza di partite straordinarie, della gestione finanziaria, di carattere fiscale, ad eccezione dell'IRAP sul lavoro dipendente e dell'IMU;
3. la corretta allocazione dei costi e dei ricavi ai singoli servizi regolamentati, all'insieme dei servizi non regolamentati ed alle eventuali attività escluse;
4. la rispondenza dei dati e della loro allocazione ai principi fissati dalla legge 248/05, dalla Direttiva e dalle Linee guida;
5. la rispondenza delle immobilizzazioni riportate nel bilancio ai valori netti da "libro cespiti";
6. l'esplicitazione delle aliquote di ammortamento applicate, se modificate rispetto a quelle di bilancio;
7. l'esclusione di contributi pubblici a qualunque titolo pervenuti alla società in conto "impianti".

I criteri previsti ai fini della rendicontazione regolatoria sono di seguito riassunti:

- 1) la riconciliabilità dei dati di costo e di ricavo indicati nei prospetti con le risultanze del bilancio civilistico;
- 2) l'esclusione di ogni costo e ricavo relativo alla gestione finanziaria, straordinaria e fiscale ad eccezione dell'IRAP sul costo del lavoro e dell'IMU, separatamente evidenziate;
- 3) la continuità dell'impianto contabile rispetto all'esercizio precedente;
- 4) la corretta imputazione dei costi e dei ricavi ai servizi regolamentati, non regolamentati ed alle attività escluse, secondo criteri di trasparenza, pertinenza, verificabilità;
- 5) l'aderenza dell'allocazione dei costi e dei ricavi ai criteri fissati dalla Direttiva e dalle Linee guida;

- 6) i drivers impiegati per l'attribuzione diretta ed indiretta dei costi ai vari centri di tariffazione, alle attività non regolamentate ed alle attività escluse;
- 7) il trattamento riservato agli oneri sostenuti a titolo di incentivazione, promozione del traffico;
- 8) la corrispondenza tra i dati relativi alle immobilizzazioni ed i valori iscritti a libro cespiti, con dichiarazione di esclusione dei beni interamente ammortizzati;
- 9) il rispetto dei criteri stabiliti dalle linee guida per il calcolo del valore residuo netto delle immobilizzazioni da includere nel CIN (capitale investito netto);
- 10) il trattamento contabile riservato ai finanziamenti pubblici pervenuti, sotto qualunque denominazione o natura, ai gestori;
- 11) il rispetto dei requisiti fissati dalle linee guida per l'imputabilità a tariffa dei contributi pubblici concessi a titolo non oneroso;
- 12) il trattamento contabile riservato negli ultimi 5 anni agli interventi di manutenzione pluriennali;
- 13) rivalutazioni di legge, se effettuate, e relativo scorporo;
- 14) aliquote di ammortamento applicate nella contabilità regolatoria ed eventuali rettifiche e riconciliazione con le relative appostazioni in bilancio;
- 15) margini lordi conseguiti dal gestore nelle attività non regolamentate (solo nel caso che la società intenda esercitare la deroga prevista dalla Direttiva al par. 1.2 ultimo capoverso);
- 16) certificazione della separazione contabile adottata con riferimento all'attività di handling ex art. 7 D.Lgs. 18/1999 con contestuale verifica di assenza di flussi finanziari tra l'attività di assistenza a terra e le altre attività esercitate dal gestore;
- 17) per le attività regolamentate e non regolamentate erogate internamente al sedime da società legate al gestore aeroportuale da relazione di controllo, come definita dall'art. 2359 del codice civile e dai principi contabili internazionali, la contabilità analitica predisposta dal gestore dovrà risultare depurata, delle partite infragruppo, mediante la metodologia del consolidamento integrale.

5. OBBLIGHI DI REVISIONE CONTABILE

L'art. 11-nonies della legge 248/05 prevede che il sistema di contabilità analitica, che consente l'individuazione dei ricavi e dei costi di competenza afferenti a ciascuno dei servizi, regolamentati e non regolamentati, sia "certificato" da una società di revisione, senza fornire specifiche indicazioni sulla natura e sulla portata delle procedure di revisione contabile.

Anche le Linee Guida ENAC prevedono, limitatamente a quanto previsto alla sezione 5.1.3, punto 41 (per la contabilità analitica) e alla sezione 5.4, punto 139 (per la contabilità regolatoria), che i dati trasmessi siano "certificati" dalla società di revisione.

Nel caso di contabilità analitica il punto 41 delle Linee Guida ENAC prevede che venga presentata all'ENAC stessa "una dichiarazione resa da Società di certificazione che dovrà attestare" il rispetto dei criteri riepilogati ai punti da 1. a 7. di cui al

precedente paragrafo 4.3 In tale circostanza, inoltre, per i gestori parziali e parziali precari la certificazione dovrà altresì esprimersi in ordine alle partite attive e passive che, nell'esercizio, hanno trovato annotazione nel conto economico e nello stato patrimoniale in ragione delle risorse introitate per effetto del regime autorizzatorio previsto dall'art. 17 della legge 135/97 e per i vincoli cui tali risorse sono assoggettate.

Peraltro, nel caso di presentazione della contabilità analitica da parte degli aeroporti con traffico inferiore a 1 milione di passeggeri annui il Modello 3 di regolazione ART¹⁵ prevede che *“l'asseveramento delle contabilità analitica potrà essere effettuato dall'organo di revisione contabile interno”*.

Nel caso di contabilità regolatoria il punto 139 delle Linee Guida ENAC prevede che *“la società di certificazione del bilancio dovrà dichiarare”* altresì il rispetto dei criteri riepilogati ai punti da 1. a 17. di cui al precedente paragrafo 4.3.

Come precisato con nota del 15 aprile 2008 (Prot. 0024167/DIRGEN/CEC), l'ENAC ha ritenuto requisito essenziale la preventiva approvazione, da parte dell'organo deliberante della società di gestione, dell'impianto di contabilità analitica che verrà trasmesso all'ENAC stesso in applicazione della disciplina di settore, stante anche la necessità di assicurare continuità e comparabilità, tra un'annualità e la successiva, della struttura dei dati che la società è tenuta a trasmettere.

6. Riferimento ai principi di revisione applicabili nella fattispecie

Le norme richiamate nel precedente paragrafo 5 convergono sulla necessità di assoggettare i prospetti contabili della rendicontazione analitica/regolatoria ad un'attività di revisione contabile finalizzata ad esprimere un giudizio di conformità di tali prospetti ai criteri stabiliti dalla normativa richiamata in precedenza.

In mancanza di standard professionali italiani in materia, il revisore dovrà fare riferimento ai principi di revisione internazionali ed in particolare all'ISA 800 (Revised) – *Special Considerations – Audits of Financial Statements Prepared in Accordance with Special Purpose Frameworks*.

Si ricorda che il principio ISA 800 (Revised) è applicabile ai c.d. *Special Purpose Financial Statements*, tra i quali è possibile collocare i prospetti contabili di rendicontazione in quanto predisposti in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria che soddisfa le esigenze di informazioni finanziarie delle Autorità di settore.

Per quanto non disciplinato nel presente Documento, si fa rinvio al Documento di Ricerca ASSIREVI n. 218 - LE ATTIVITÀ DI REVISIONE CONTABILE SUI DATI FINANZIARI RICHIESTE PER SCOPI SPECIFICI (Aprile 2018) – che fornisce le linee guida per la redazione della relazione di revisione su incarichi di *audit* di un bilancio e/o rendicontazione contabile redatto per scopi specifici (*Special Purpose Financial Statements*) e ai principi di revisione in esso richiamati.

¹⁵ Si veda il Modello 3 di regolazione, punto 8.1.1. par. 2.

7. SVOLGIMENTO DELLA REVISIONE CONTABILE SUI PROSPETTI CONTABILI DI RENDICONTAZIONE DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE AEROPORTUALE

In accordo con le specifiche indicazioni contenute nelle Linee Guida ENAC, l'incarico per lo svolgimento della revisione contabile sui prospetti contabili della rendicontazione analitica e/o regolatoria viene generalmente conferito alla società di revisione che ha svolto la revisione contabile completa del bilancio d'esercizio a cui sono riferibili e/o riconducibili i dati della contabilità separata oggetto di rendicontazione.

Infatti, il revisore incaricato dispone di un'appropriata conoscenza del sistema contabile-amministrativo e del relativo sistema dei controlli interni ed in particolare del processo di formazione del bilancio e dei criteri di valutazione adottati ai fini della redazione del bilancio d'esercizio del gestore aeroportuale. Tale conoscenza viene acquisita nel corso della revisione contabile del bilancio. Tuttavia, il revisore dovrà altresì acquisire la comprensione del sistema di contabilità analitica finalizzato all'incarico di revisione dei prospetti di rendicontazione. L'incarico di revisione contabile dei prospetti contabili di rendicontazione è sottoposto a tutti i limiti propri di un procedimento revisionale. Secondo il principio di revisione internazionale ISA 800 (Revised), la revisione contabile è pianificata e condotta con l'obiettivo di esprimere un giudizio professionale sui prospetti contabili di rendicontazione e sulle note esplicative di corredo "nel loro complesso". Il procedimento revisionale è pertanto svolto tenendo conto dei concetti di "rischio di revisione", di "significatività" e "controlli campionari".

A titolo esemplificativo e, peraltro, non esaustivo, si riportano di seguito le principali procedure di revisione ritenute idonee per l'espressione del giudizio professionale:

- pianificare l'incarico secondo le linee generali del principio di revisione internazionale ISA. 300 e delineare un appropriato piano di revisione ed un piano dettagliato dei controlli;
- ottenere un'adeguata evidenza delle riconciliazioni tra contabilità analitica e contabilità generale;
- accertare che i criteri di presentazione utilizzati per la predisposizione dei prospetti di rendicontazione siano conformi alle Linee Guida ENAC;
- accertare, su base campionaria, che i prospetti di rendicontazione siano preparati in conformità a tutti i criteri previsti per la rendicontazione analitica o regolatoria, rispettivamente ai sensi della sezione 5.1.3, punto 41 delle Linee Guida ENAC e della sezione 5.4, punto 139;
- esaminare la progettazione e il funzionamento del sistema di contabilità analitica posto in essere dall'impresa per la predisposizione dei prospetti di rendicontazione;
- ottenere adeguati e sufficienti elementi probativi a supporto dei dati presentati nei prospetti contabili di rendicontazione tramite verifiche di dettaglio sulle operazioni e sui saldi quali, ad esempio, l'ispezione delle registrazioni o dei documenti, sia interni che esterni, in forma cartacea, elettronica o in altra forma; l'ispezione delle attività materiali ovvero la verifica fisica dei beni; l'osservazione diretta di un processo o di una procedura durante il suo svolgimento; l'indagine e la richiesta di informazioni alle persone che possiedono le necessarie conoscenze, sia dell'area amministrativo-finanziaria che di altre aree, sia all'interno che all'esterno dell'impresa; la richiesta di conferme esterne; il ricalcolo dell'accuratezza matematica dei documenti o delle

registrazioni anche attraverso l'uso della tecnologia informatica; lo svolgimento di procedure di analisi comparativa, che consistono nella valutazione delle informazioni economico-finanziarie effettuata tramite lo studio di plausibili relazioni sia tra dati economico-finanziari che tra dati di altra natura ovvero nell'analisi di scostamenti e relazioni individuati che risultano incoerenti con altre informazioni pertinenti o che differiscono significativamente rispetto agli importi attesi. A tal fine il revisore si avvale, fra l'altro, anche delle procedure già svolte in sede di revisione di bilancio;

- accertare che i dati oggetto di rendicontazione siano descritti in modo chiaro e completo nelle note esplicative.

7.1 Lettera di incarico

Lo svolgimento della revisione contabile dei prospetti contabili di rendicontazione della società di gestione aeroportuale presuppone che il revisore ottenga specifica lettera d'incarico, ovvero formale accettazione di una proposta, dagli amministratori della stessa entità che identifichi l'oggetto dell'incarico e le regole contrattuali di riferimento ai fini della comunicazione alle Autorità di riferimento dei dati consuntivi analitici e degli altri indicatori previsti dalla normativa di riferimento. La proposta conterrà tutti i richiami alla responsabilità degli amministratori ed ai limiti insiti nei dati trasmessi alle Autorità di riferimento.

7.2 Significatività

Come previsto dai principi di revisione, nello svolgimento delle verifiche in oggetto il revisore determinerà la soglia di significatività (materialità). La determinazione del livello di materialità avverrà, in accordo con il principio di revisione internazionale ISA 320 – *Significatività nella pianificazione e nello svolgimento della revisione contabile*, valutandone l'impatto sia a livello dei prospetti contabili nel loro complesso, sia in relazione a singoli conti separati, classi di operazioni e informazioni.

In base ai livelli di materialità determinati, il revisore effettuerà verifiche campionarie sulla base delle indicazioni del principio di revisione internazionale ISA 530 – *Campionamento di revisione*.

7.3 Procedure di verifica richieste dalle Linee Guida ENAC

Il capitolo 5 delle Linee Guida ENAC presenta specifiche istruzioni e criteri in merito alle modalità applicative ritenute idonee ad assicurare la corretta applicazione della Delibera CIPE n. 38/2007 e delle Linee Guida stesse nella elaborazione dei prospetti contabili di rendicontazione nonché regole generali sulla riconduzione (riconciliazione) dei predetti schemi alle risultanze del bilancio d'esercizio del gestore aeroportuale.

Come affermato in precedenza, tali criteri e modalità applicative sono oggetto di verifica specifica nell'ambito della revisione dei prospetti di separazione contabile.

Al fine di migliorare la comprensione della natura e della portata del lavoro di revisione, la relazione della società di revisione conterrà un paragrafo "Altri aspetti" esplicativo delle principali procedure di revisione svolte necessarie all'ottenimento

di sufficienti e appropriati elementi probativi ai fini dell'espressione del proprio giudizio di conformità sui prospetti contabili di rendicontazione regolatoria e/o analitica della società.

7.4 Responsabilità dei Prospetti contabili di rendicontazione e lettera di attestazione

Come previsto dai principi di revisione di riferimento, il revisore dovrà ottenere la lettera di attestazione nella quale vengano confermate, in particolare, la responsabilità degli amministratori della società di gestione aeroportuale in merito alla completezza e correttezza dei prospetti contabili e delle note esplicative trasmesse all'ENAC e al rispetto della normativa di settore.

7.5 Continuità aziendale

I prospetti contabili derivano dal bilancio d'esercizio che necessariamente è preparato in accordo con il framework contabile che richiede la valutazione della correttezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale. La relazione di revisione dovrà, pertanto, illustrare la responsabilità degli amministratori per l'utilizzo del presupposto della continuità aziendale nelle specifiche circostanze. Conseguentemente, la relazione di revisione potrà subire gli opportuni adattamenti per descrivere le responsabilità della società di revisione a seconda delle considerazioni formulate in base al principio di revisione internazionale ISA 570 nelle specifiche circostanze.

8. COMUNICAZIONE CON GLI ORGANI DI GOVERNANCE

Per quanto attiene alla disciplina in tema di indipendenza applicabile nello svolgimento delle attività di revisione contabile sui prospetti contabili, si fa riferimento al "Code of Ethics for Professional Accountants" ("Code of Ethics") emanato dallo IESBA. Il Code of Ethics rappresenta a livello internazionale lo standard professionale di riferimento in caso di svolgimento di incarichi di *audit* di un bilancio redatto per scopi specifici e garantisce un adeguato livello di tutela rispetto ad eventuali minacce all'indipendenza del soggetto titolare di detti incarichi.

I soggetti incaricati delle attività di revisione contabile sui prospetti contabili, nel caso di società quotate, sono tenuti, secondo quanto previsto dall'ISA 800 (Revised), a rilasciare ai responsabili dell'attività di *governance* una dichiarazione sul rispetto delle norme e dei principi in materia di etica e indipendenza, nonché sulle situazioni che possano ragionevolmente avere un effetto sull'indipendenza e, ove applicabili, sulle relative misure di salvaguardia.

Infatti, nel recepire le modifiche apportate ai principi di revisione in tema di *reporting*, l'ISA 800 (Revised), negli esempi di relazioni ad esso allegati, richiede l'inserimento di quanto segue: "We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards".

Poiché l'attività di revisione contabile sui prospetti contabili di rendicontazione è affidata al revisore legale, quest'ultimo è tenuto a soddisfare i requisiti di indipendenza in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 39/2010 e, in caso di EIP, anche dal Regolamento UE 537/2014, che, come noto, impongono, per lo svolgimento dell'*audit*, limiti ed obblighi specifici anche più ampi rispetto a quelli richiesti dal Code of Ethics. Pertanto, le direttive e procedure istituite dal revisore legale al fine di assicurare il rispetto della disciplina dell'indipendenza nel contesto dell'incarico di revisione legale risultano in sostanza idonee a consentire il monitoraggio anche dell'indipendenza di tale soggetto nell'ambito dello svolgimento dell'attività di revisione contabile sui prospetti contabili. Permane, peraltro, con riferimento alla revisione dei prospetti contabili delle società quotate, la necessità di inviare la lettera di conferma di indipendenza ai responsabili dell'attività di *governance* con riferimento al Code of Ethics.

Giugno 2019

Allegati:

- L'Allegato 1 al presente Documento illustra il modello di relazione della società di revisione per il giudizio di conformità nel caso dei gestori non in deroga la cui relazione di revisione è indirizzata sia ad ENAC che all'ART.
- L'Allegato 2 al presente Documento illustra il modello di relazione della società di revisione per il giudizio di conformità nel caso dei gestori aeroportuali in deroga, la cui relazione di revisione è indirizzata solo ad ENAC.
- L'Allegato 3 al presente Documento riporta un'esemplificazione della lettera di conferma di indipendenza ai responsabili dell'attività di *governance*.

"I contenuti del presente documento, aggiornati alla data di elaborazione del documento stesso, riguardano tematiche di carattere generale, senza costituire assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati."

Allegato 1

**[Modello di relazione con giudizio senza modifica -
Caso generale di relazione indirizzata sia ad ENAC che ad ART]**

**RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE SUI PROSPETTI CONTABILI DI
RENDICONTAZIONE RELATIVI AI CORRISPETTIVI REGOLAMENTATI E NON
REGOLAMENTATI AL 31 DICEMBRE 20XX**

Al Consiglio di Amministrazione
della ABC S.p.A.
.....

Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile degli allegati prospetti contabili di rendicontazione organizzati per centri di costo e ricavo e le relative note esplicative (di seguito anche "Prospetti") della ABC S.p.A. (la "Società") per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 20XX, integrati dalle informazioni di cui all'Allegato 3 alle Linee Guida dell'Ente nazionale per l'Aviazione Civile ("ENAC"), approvate con Decreto interministeriale del 10 dicembre 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2009 (di seguito "Linee Guida"). I Prospetti sono stati redatti dagli Amministratori sulla base delle disposizioni della Delibera CIPE n. 38/2007 e successive modifiche nonché delle Linee Guida e sulla base del Modello di regolazione dei diritti aeroportuali per aeroporti con traffico [adattare alle circostanze] (di seguito "Modello di regolazione dei diritti aeroportuali") approvato dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) con Delibera n. 92/2017 del 6 luglio 2017.

A nostro giudizio, i Prospetti della ABC S.p.A. per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 20XX sono stati redatti, in tutti gli aspetti significativi, in conformità alle disposizioni della Delibera CIPE n. 38/2007 e successive modifiche ed alle sopra richiamate Linee Guida elaborate dall'ENAC e in conformità al Modello di regolazione dei diritti aeroportuali.

Elementi alla base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISAs). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile dei Prospetti* della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza del Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) emesso dall'International Ethics Standards Board for Accountants applicabili alla revisione contabile dei Prospetti. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Richiamo d'informativa - Criteri di redazione e limitazione alla distribuzione ed all'utilizzo

Richiamiamo l'attenzione alle note esplicative ai Prospetti che descrivono i criteri di redazione. I Prospetti sono stati redatti per le finalità previste dalla Delibera CIPE n. 38/2007 e dalle Linee Guida sopra menzionati. Di conseguenza i Prospetti possono non essere adatti per altri scopi. La nostra relazione viene emessa solo per Vostra informazione e non potrà essere utilizzata per altri fini né divulgata a terzi, in tutto o in parte, ad eccezione dell'ENAC, dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), del CIPE, dei Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e dell'Economia e delle Finanze (MEF). Il nostro giudizio non è espresso con rilievi in relazione a tale aspetto.

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per i Prospetti

Gli amministratori sono responsabili per la redazione dei Prospetti in conformità alle disposizioni di cui alla Delibera CIPE n. 38/2007 e successive modifiche nonché alle Linee Guida elaborate dall'ENAC ed approvate con Decreto interministeriale del 10 dicembre 2008 nonché in conformità al Modello di regolazione dei diritti aeroportuali e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno che essi ritengono necessaria al fine di consentire la redazione di Prospetti che non contengano errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione dei Prospetti, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione dei Prospetti a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte¹⁶.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della Società.

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile dei Prospetti

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che i Prospetti non contengano errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISAs) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base dei Prospetti.

¹⁶ Nel caso in cui il bilancio da cui derivano i conti annuali separati sia un bilancio di liquidazione tale frase è da eliminare.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISAs), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nei Prospetti, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società;
- abbiamo valutato l'appropriatezza dei criteri di redazione utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
- siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di una incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un'entità in funzionamento^{17,18}.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

[Paragrafo da aggiungere nel caso di società quotate: Abbiamo fornito ai responsabili delle attività di governance anche una dichiarazione sul fatto che abbiamo rispettato le norme e i principi in materia di etica e di indipendenza del Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) emesso dall'International Ethics Standards Board for Accountants e abbiamo comunicato loro ogni situazione

¹⁷ Nel caso in cui, con riferimento al bilancio da cui derivano i conti annuali separati, il revisore abbia dichiarato l'impossibilità di esprimere il giudizio per molteplici significative incertezze sulla continuità aziendale tale frase va modificata e adattata alle specifiche circostanze.

¹⁸ Nel caso in cui il bilancio da cui derivano i conti annuali separati sia un bilancio di liquidazione tale frase è da eliminare.

che possa ragionevolmente avere un effetto sulla nostra indipendenza e, ove applicabile, le relative misure di salvaguardia.]¹⁹

Altri aspetti - Principali procedure di verifica svolte

Si evidenzia che, in accordo con la normativa di riferimento, lo svolgimento della revisione contabile ha comportato, tra l'altro, l'ottenimento di sufficienti e appropriati elementi probativi in merito a:

(nel caso di contabilità regolatoria)

- riconciliabilità dei dati di costo e di ricavo indicati nei prospetti con le risultanze del bilancio civilistico;
- esclusione di ogni costo e ricavo relativo alla gestione finanziaria, straordinaria e fiscale ad eccezione dell'IRAP sul costo del lavoro e dell'IMU, separatamente evidenziate;
- continuità dell'impianto contabile rispetto all'esercizio precedente;
- corretta imputazione dei costi e dei ricavi ai servizi regolamentati, non regolamentati ed alle attività escluse, secondo criteri di trasparenza, pertinenza, verificabilità;
- aderenza dell'allocazione dei costi e dei ricavi ai criteri fissati dalla Direttiva e dalle Linee guida;
- drivers impiegati per l'attribuzione diretta ed indiretta dei costi ai vari centri di tariffazione, alle attività non regolamentate ed alle attività escluse;
- trattamento riservato agli oneri sostenuti a titolo di incentivazione, promozione del traffico;
- corrispondenza tra i dati relativi alle immobilizzazioni ed i valori iscritti a libro cespiti, con dichiarazione di esclusione dei beni interamente ammortizzati;
- rispetto dei criteri stabiliti dalle linee guida per il calcolo del valore residuo netto delle immobilizzazioni da includere nel CIN;
- trattamento contabile riservato ai finanziamenti pubblici pervenuti, sotto qualunque denominazione o natura, ai gestori;
- rispetto dei requisiti fissati dalle linee guida per l'imputabilità a tariffa dei contributi pubblici concessi a titolo non oneroso;
- trattamento contabile riservato negli ultimi 5 anni agli interventi di manutenzione pluriennali;
- rivalutazioni di legge, se effettuate, e relativo scorporo;
- aliquote di ammortamento applicate nella contabilità regolatoria, di cui alle Linee guida ed eventuali rettifiche e riconciliazione con le relative appostazioni in bilancio;
- margini lordi conseguiti dal gestore nelle attività non regolamentate *(solo nel caso che la società intenda esercitare la deroga prevista dalla Direttiva al par. 1.2 ultimo capoverso)*;

¹⁹ [Paragrafo da aggiungere nel caso di società quotata nelle situazioni in cui il revisore ritiene necessario comunicare gli aspetti chiave della revisione: Tra gli aspetti comunicati ai responsabili delle attività di governance, abbiamo identificato quelli che sono stati più rilevanti nell'ambito della revisione contabile dei prospetti contabili, che hanno costituito quindi gli aspetti chiave della revisione. Abbiamo descritto tali aspetti nella relazione di revisione.]

- separazione contabile adottata con riferimento all'attività di handling ex art. 7 D.Lgs. 18/1999 con contestuale verifica di assenza di flussi finanziari tra l'attività di assistenza a terra e le altre attività esercitate dal gestore;
- depurazione delle partite infragruppo, mediante la metodologia del consolidamento integrale, per le attività regolamentate e non regolamentate erogate internamente al sedime da società legate al gestore aeroportuale da relazione di controllo, come definita dall'art. 2359 del codice civile e dai principi contabili internazionali.

(nel caso di contabilità semplificata)

- la riconciliabilità dei dati riportati nel prospetto sintetico con le risultanze del bilancio civilistico;
- l'assenza di partite straordinarie, della gestione finanziaria, di carattere fiscale, ad eccezione dell'IRAP sul lavoro dipendente e dell'IMU;
- la corretta allocazione dei costi e dei ricavi ai singoli servizi regolamentati, all'insieme dei servizi non regolamentati ed alle eventuali attività escluse;
- la rispondenza dei dati e della loro allocazione ai principi fissati dalla legge 248/05, dalla Direttiva e dalle Linee guida;
- la rispondenza delle immobilizzazioni riportate nel bilancio ai valori netti da "libro cespiti";
- l'esplicitazione delle aliquote di ammortamento applicate, se modificate rispetto a quelle di bilancio;
- l'esclusione di contributi pubblici a qualunque titolo pervenuti alla società in conto "impianti".

Luogo, Data

[Denominazione della società di revisione]

[Nome, Cognome e Firma del responsabile dell'incarico]

Allegato 2

**[Modello di relazione con giudizio senza modifica -
Gestori aeroportuali operanti in deroga – relazione indirizzata solo ad ENAC]**

**RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE SUI PROSPETTI CONTABILI
DI RENDICONTAZIONE RELATIVI AI CORRISPETTIVI REGOLAMENTATI E NON
REGOLAMENTATI AL 31 DICEMBRE 20XX**

Al Consiglio di Amministrazione
della ABC S.p.A.

.....

Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile degli allegati prospetti contabili di rendicontazione organizzati per centri di costo e ricavo e le relative note esplicative (di seguito anche “Prospetti”) della ABC S.p.A. (la “Società”) per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 20XX, integrati dalle informazioni di cui all’Allegato 3 alle Linee Guida dell’Ente nazionale per l’Aviazione Civile (“ENAC”), approvate con Decreto interministeriale del 10 dicembre 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2009 (di seguito Linee Guida). I Prospetti sono stati redatti dagli amministratori sulla base delle disposizioni della Delibera CIPE n. 38/2007 e successive modifiche nonché delle Linee Guida [, *modificate, ove necessario, per tenere conto di quanto previsto dall’Atto Unico di Convenzione (di seguito anche “Contratto di Programma” stipulato tra la Società ed ENAC in data [gg] [mm] [aa] e approvato con DPCM il [gg] [mm] [aa]*].

A nostro giudizio, i Prospetti della ABC S.p.A. per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 20XX sono stati redatti, in tutti gli aspetti significativi, in conformità alle disposizioni della Delibera CIPE n. 38/2007 e successive modifiche ed alle sopra richiamate Linee Guida elaborate dall’ENAC [, *modificate, ove necessario, per tenere conto di quanto previsto dal Contratto di Programma stipulato tra la Società ed ENAC in data [gg] [mm] [aa] e approvato con DPCM il [gg] [mm] [aa]*].

Elementi alla base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISAs). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile dei Prospetti* della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza del Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) emesso dall’International Ethics Standards Board for Accountants applicabili alla revisione contabile dei Prospetti. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Richiamo d'informativa - Criteri di redazione e limitazione alla distribuzione ed all'utilizzo

Richiamiamo l'attenzione alle note esplicative ai Prospetti che descrivono i criteri di redazione. I Prospetti sono stati redatti per le finalità previste dalla Delibera CIPE n. 38/2007 e dalle Linee Guida *[e dal Contratto di Programma]* sopra menzionati. Di conseguenza i Prospetti possono non essere adatti per altri scopi. La nostra relazione viene emessa solo per Vostra informazione e non potrà essere utilizzata per altri fini né divulgata a terzi, in tutto o in parte, ad eccezione dell'ENAC, del CIPE, dei Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e dell'Economia e delle Finanze (MEF). Il nostro giudizio non è espresso con rilievi in relazione a tale aspetto.

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per i Prospetti

Gli amministratori sono responsabili per la redazione dei Prospetti in conformità alle disposizioni di cui alla Delibera CIPE n. 38/2007 e successive modifiche nonché alle Linee Guida elaborate dall'ENAC ed approvate con Decreto interministeriale del 10 dicembre 2008 *[modificate, ove necessario, per tenere conto di quanto previsto dal Contratto di Programma stipulato tra la Società ed ENAC in data [gg] [mm] [aa] e approvato con DPCM il [gg] [mm] [aa]]* e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno che essi ritengono necessaria al fine di consentire la redazione di Prospetti che non contengano errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione dei Prospetti, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione dei Prospetti a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte²⁰.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della Società.

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile dei Prospetti

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che i Prospetti non contengano errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISAs) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base dei Prospetti.

²⁰ Nel caso in cui il bilancio da cui derivano i conti annuali separati sia un bilancio di liquidazione tale frase è da eliminare.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISAs), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nei Prospetti, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società;
- abbiamo valutato l'appropriatezza dei criteri di redazione utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
- siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di una incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un'entità in funzionamento^{21,22}.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

[Paragrafo da aggiungere nel caso di società quotate: Abbiamo fornito ai responsabili delle attività di governance anche una dichiarazione sul fatto che abbiamo rispettato le norme e i principi in materia di etica e di indipendenza del Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) emesso dall'International Ethics Standards Board for Accountants e abbiamo comunicato loro ogni situazione

²¹ Nel caso in cui, con riferimento al bilancio da cui derivano i conti annuali separati, il revisore abbia dichiarato l'impossibilità di esprimere il giudizio per molteplici significative incertezze sulla continuità aziendale tale frase va modificata e adattata alle specifiche circostanze.

²² Nel caso in cui il bilancio da cui derivano i conti annuali separati sia un bilancio di liquidazione tale frase è da eliminare.

che possa ragionevolmente avere un effetto sulla nostra indipendenza e, ove applicabile, le relative misure di salvaguardia.]²³

Altri aspetti - Principali procedure di verifica svolte

Si evidenzia che, in accordo con la normativa di riferimento, lo svolgimento della revisione contabile ha comportato, tra l'altro, l'ottenimento di sufficienti e appropriati elementi probativi in merito a:

(nel caso di contabilità regolatoria)

- riconciliabilità dei dati di costo e di ricavo indicati nei prospetti con le risultanze del bilancio civilistico;
- esclusione di ogni costo e ricavo relativo alla gestione finanziaria, straordinaria e fiscale ad eccezione dell'IRAP sul costo del lavoro e dell'IMU, separatamente evidenziate;
- continuità dell'impianto contabile rispetto all'esercizio precedente;
- corretta imputazione dei costi e dei ricavi ai servizi regolamentati, non regolamentati ed alle attività escluse, secondo criteri di trasparenza, pertinenza, verificabilità;
- aderenza dell'allocazione dei costi e dei ricavi ai criteri fissati dalla Direttiva e dalle Linee guida *[e dal Contratto di Programma]*;
- drivers impiegati per l'attribuzione diretta ed indiretta dei costi ai vari centri di tariffazione, alle attività non regolamentate ed alle attività escluse;
- trattamento riservato agli oneri sostenuti a titolo di incentivazione, promozione del traffico;
- corrispondenza tra i dati relativi alle immobilizzazioni ed i valori iscritti a libro cespiti, con dichiarazione di esclusione dei beni interamente ammortizzati;
- rispetto dei criteri stabiliti dalle linee guida *[e dal Contratto di Programma]* per il calcolo del valore residuo netto delle immobilizzazioni da includere nel CIN;
- trattamento contabile riservato ai finanziamenti pubblici pervenuti, sotto qualunque denominazione o natura, ai gestori;
- rispetto dei requisiti fissati dalle linee guida *[e dal Contratto di Programma]* per l'imputabilità a tariffa dei contributi pubblici concessi a titolo non oneroso;
- trattamento contabile riservato negli ultimi 5 anni agli interventi di manutenzione pluriennali;
- rivalutazioni di legge, se effettuate, e relativo scorporo;
- aliquote di ammortamento applicate nella contabilità regolatoria, di cui alle Linee guida *[e dal Contratto di Programma]* ed eventuali rettifiche e riconciliazione con le relative appostazioni in bilancio;
- margini lordi conseguiti dal gestore nelle attività non regolamentate *(solo nel caso che la società intenda esercitare la deroga prevista dalla Direttiva al par. 1.2 ultimo capoverso)*;

²³ [Paragrafo da aggiungere nel caso di società quotata nelle situazioni in cui il revisore ritiene necessario comunicare gli aspetti chiave della revisione: Tra gli aspetti comunicati ai responsabili delle attività di governance, abbiamo identificato quelli che sono stati più rilevanti nell'ambito della revisione contabile dei prospetti contabili, che hanno costituito quindi gli aspetti chiave della revisione. Abbiamo descritto tali aspetti nella relazione di revisione.]

- separazione contabile adottata con riferimento all'attività di handling ex art. 7 D.Lgs. 18/1999 con contestuale verifica di assenza di flussi finanziari tra l'attività di assistenza a terra e le altre attività esercitate dal gestore;
- depurazione delle partite infragruppo, mediante la metodologia del consolidamento integrale, per le attività regolamentate e non regolamentate erogate internamente al sedime da società legate al gestore aeroportuale da relazione di controllo, come definita dall'art. 2359 del codice civile e dai principi contabili internazionali.

Luogo, Data

[Denominazione della società di revisione]

[Nome, Cognome e Firma del responsabile dell'incarico]

Superato

Allegato 3

Modello di lettera di conferma dell'indipendenza ai responsabili dell'attività di governance di società quotate [in assenza di situazioni che abbiano compromesso l'indipendenza]

Al Comitato
per il controllo interno e la revisione contabile
della Società ABC S.p.A.

Altri responsabili dell'attività di governance individuati dall'ISA n. 260

Alla Società ABC S.p.A.

.....
Città

Luogo, data

Oggetto: conferma circa il rispetto delle norme e dei principi in materia di etica e di indipendenza previsti dal "Code of Ethics for Professional Accountants" emanato dallo IESBA nel corso di attività di revisione contabile sui Prospetti contabili di rendicontazione.

In qualità di società di revisione incaricata per le attività di revisione contabile sui Prospetti contabili di rendicontazione di (Nome Società) per l'esercizio chiuso al, predisposti per le finalità della Delibera CIPE n. 38/2007 e successive modifiche nonché delle Linee Guida applicative elaborate dall'ENAC ed approvate con Decreto interministeriale del 10 dicembre 2008, Vi confermiamo che abbiamo rispettato le norme e i principi in materia di etica e di indipendenza del "Code of Ethics for Professional Accountants" emanato dallo IESBA.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti ed approfondimenti.

Distinti saluti.

Società di revisione

Nome Socio
Socio